Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/1947

24.9.2025

DECISIONE (UE) 2025/1947 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardo a una decisione di modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione [1] l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra [2] («accordo»). Il protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»), costituisce parte integrante dell'accordo.

(2) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 78 dell'accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.

(3) Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere, il Consiglio di associazione, è chiamato ad adottare una decisione di modifica del protocollo n. 4 dell'accordo.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione avrà effetti giuridici.

(5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [3] («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio [4] ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Anche il Regno del Marocco («Marocco») è una parte contraente della convenzione.

(6) La convenzione stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. La convenzione si applica fatti salvi i principi stabiliti in tali pertinenti accordi.

(7) La convenzione è stata modificata dalle decisioni n. 1/2023del 7 dicembre 2023 [5] e n. 1/2024 [6] e n. 2/2024 [7] del 12 dicembre 2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

(1) Decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj).

(2) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(3) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(4) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj).

(5) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2024/390] (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).

(6) Decisione n. 1/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto con riguardo all'uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2025 [2025/16] (GU L, 2025/16, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/16/oj).

(7) Decisione n. 2/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025 [2025/17] (GU L, 2025/17, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/17/oj).

(8) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine il Consiglio di associazione dovrebbe adottare una decisione che introduca nel protocollo n. 4 un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da garantire che sia sempre richiamata la versione più recente della convenzione in vigore.

(9) L'Unione e il Marocco hanno convenuto di applicare una serie di norme di origine transitorie corrispondenti a quelle della convenzione modificata, che possono essere utilizzate bilateralmente fino al 31 dicembre 2027 o, se anteriore, fino alla pubblicazione della convenzione, quale modificata da ultimo e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nella Gazzetta ufficiale del Marocco.

(10) Inoltre, a seguito di una richiesta del Marocco relativa alle esportazioni dall'Unione verso il Marocco, quantità limitate di taluni oli vegetali e di prodotti del tabacco possono beneficiare del trattamento preferenziale a determinate condizioni per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione che modifica il protocollo n. 4.

(11) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 4 al fine di includere una serie alternativa di norme di origine e un sistema di quote per taluni oli vegetali e prodotti del tabacco.

(12) La posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardo alla modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

L. AAGAARD